

Capitolo 172. Somma da versare alla Cassa depositi e prestiti per conto dell'azienda del demanio forestale (articolo 15 della legge 2 giugno 1910, n. 277), lire 713,900.

Capitolo 173. Assegnazione straordinaria stabilita dalla legge 2 giugno 1910, n. 277, riguardante i provvedimenti per il demanio forestale di Stato e per la tutela e l'incoraggiamento della silvicoltura (*Spesa ripartita - 2ª rata*), per memoria.

Capitolo 174. Rimborso alla Cassa depositi e prestiti delle anticipazioni fatte per le espropriazioni, di cui all'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'agro romano, approvato con regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e spese per l'amministrazione temporanea dei fondi espropriati (*Spesa obbligatoria*), lire 43,000.

Capitolo 175. Quota d'interessi a carico del Ministero di agricoltura, industria e commercio sui mutui concessi a proprietari e ad acquirenti di terreni nell'agro romano (articolo 31 del testo unico di legge approvato con regio decreto 10 novembre 1905, n. 647), lire 30,000.

Su questo capitolo ha facoltà di parlare l'onorevole Samoggia.

SAMOGGIA. Il servizio dei mutui per l'agro romano procede con una grande lentezza, tanto che i colonizzatori che vengono da altre parti d'Italia, specialmente dall'Alta Italia, a portare le loro energie ed i loro capitali nell'Agro romano si trovano interdetti in modo da non potere andare avanti, perchè questi danari dei mutui non vengono o vengono soltanto attraverso grandi difficoltà. Ora se, si vuole la trasformazione dell'agro romano e la sua colonizzazione è necessario che coloro che vengono qui e dimostrano sul serio di saper fare veramente bene possano ottenere quelle facilitazioni che noi abbiamo promesso.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni il capitolo 175 resta approvato in lire 30 mila.

Capitolo 176. Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai proprietari dell'Agro romano per restituzioni in conto dei mutui loro concessi secondo le disposizioni del testo unico di legge sul bonificamento dell'Agro romano, approvato con regio decreto 10 novembre 1905, n. 647 (*Spesa d'ordine*), per memoria.

Capitolo 177. Stampa di pubblicazioni arretrate dell'Ufficio centrale di meteorologia e geodinamica, lire 5,000.

*Industria e commercio.* — Capitolo 178. Concorso a favore di consorzi per derivazione d'acqua a scopo industriale (Legge 2 febbraio 1888, n. 5192, serie 3ª) (*Spesa ripartita - 13ª rata*) lire 5.968.

Capitolo 178 bis. Premi di escavazione dei fori di trivellazione dei pozzi di petrolio (art. 2, legge 19 marzo 1911, n. 250), lire 300,000.

Capitolo 179. Sussidi ai facchini inabili delle sopresse corporazioni dei porti di Genova, Ancona e Livorno, lire 35,000.

Capitolo 180. Partecipazione dell'Italia all'Esposizione internazionale di Bruxelles nel 1910, n. 310, (*Spesa ripartita - 4ª ed ultima rata*), lire 100,000.

*Insegnamento agrario, industriale e commerciale.* — Capitolo 181. Stipendi al personale delle cattedre ambulanti di agricoltura della Sardegna, della Basilicata e della Calabria; regio decreto 23 febbraio 1908, n. 266 (*Spesa ripartita - 4ª rata*), lire 99,900.

Su questo capitolo ha facoltà di parlare l'onorevole Samoggia.

SAMOGGIA. L'onorevole Lucifero ha già accennato alle cattedre ambulanti della Calabria e della Basilicata. Io accennerò a quelle della Sardegna.

Egli ha detto come queste cattedre ambulanti siano magramente sussidiate, come non abbiano cioè fondi sufficienti per svolgere, come dovrebbero, la loro attività. Ma io dirò qualche cosa di più, dirò, cioè, che il personale che è nelle cattedre ambulanti è così poco lusingato di rimanere in quelle cattedre che appena si apre un concorso, scoppia via. E perchè scappa via? Perchè entrano con quello stipendio e con quello stesso stipendio restano. Quindi sarebbe necessario qualche miglioramento nella condizione di questi impiegati.

Ma poi c'è anche un'altra ragione ed è che le cattedre ambulanti di agricoltura, per la loro origine, lo diceva molto giustamente poco fa l'onorevole ministro, sono essenzialmente istituzioni autonome, nelle quali il direttore della cattedra deve essere il padrone, il papa e il re della cattedra stessa. Invece le cattedre ambulanti regie, per quanto siano amministrate bene da Roma, tuttavia sentono molta difficoltà nei loro movimenti.

Sono andato in Sardegna un mese fa ed ho trovato che il direttore della cattedra aspettava da un mese una lettera che lo doveva autorizzare ad andare in un certo paese. Si può immaginare come in questo modo quel lavoro, che ha quasi dell'impul-